

DELIBERAZIONE 28 MARZO 2023
127/2023/R/GAS

APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL TAP NETWORK CODE E DELLA DEROGA DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/2576 PER TAP

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1244^a riunione del 28 marzo 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come emendato dalla Decisione della Commissione europea del 24 agosto 2012 (di seguito: Regolamento CMP);
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 942/2019, del 5 giugno 2019;
- il Regolamento EU 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017;
- il Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022 (di seguito: Regolamento 2022/2576);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto del Ministro delle Attività produttive, (di seguito: Ministro) 11 aprile 2006;
- il decreto del Ministro 28 aprile 2006;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro 6 novembre 2011;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 13 marzo 2013;
- la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013, recante “*Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC*” (di seguito: decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013);

- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 25 giugno 2013 (di seguito: decreto del 25 giugno 2013);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 78/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 249/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2013/R/gas) e il relativo allegato predisposto congiuntamente con le autorità greca (RAE) e albanese (ERE) (di seguito: *Final Joint Opinion* o FJO);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2013, 332/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 411/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013, 495/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 632/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2015, 555/2015/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2016, 422/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 464/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 464/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 382/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 404/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 405/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 218/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 218/2020/R/gas);
- il codice di rete della società TAP AG, come da ultimo approvato;
- il documento “*Guidance on best practices for congestion management procedures in natural gas transmission networks*”, pubblicato l’11 luglio 2014 dalla Commissione europea;
- la lettera trasmessa dalla società TAP AG il 13 marzo 2023, prot. Autorità 17050 del 13 marzo 2023 (di seguito: lettera 13 marzo 2023).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce, all’Autorità, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- la società TAP AG ha presentato, al Ministero dello Sviluppo economico, del Lavoro e delle Politiche sociali (di seguito: Ministero), ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 239/04, un’istanza di esenzione per un nuovo

interconnector che attraversa la Grecia e l'Albania fino ad approdare in Italia (di seguito: gasdotto TAP);

- con la deliberazione 249/2013/R/gas, l'Autorità ha adottato, d'accordo con le Autorità di regolazione di Grecia e Albania, la *Final Joint Opinion* recante il parere positivo, integrato con le indicazioni della Commissione europea, al rilascio dell'esenzione da parte delle Autorità competenti;
- con decreto del 25 giugno 2013, il Ministero ha finalizzato il processo di rilascio dell'esenzione, recependo, tra l'altro, i principi contenuti nella *Final Joint Opinion* e la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013;
- la *Final Joint Opinion* ha previsto, all'Articolo 4.7.1, che TAP AG sottoponesse all'approvazione di ARERA, ERE e RAE (di seguito: le Autorità) un codice di rete (di seguito: "TAP Network Code" o "TNC") dodici mesi prima dell'inizio dell'attività commerciale;
- ai sensi della sopra richiamata *Final Joint Opinion*, il *TAP Network Code* deve essere compatibile con le disposizioni del Regolamento 715/2009 e con quelle degli altri Codici di Rete europei nelle parti che non sono in conflitto con la FJO;
- il TNC è stato approvato con deliberazione 218/2020/R/gas; esso include, all'Articolo 22, le procedure per la sua revisione che prevedono che TAP AG stessa possa proporre modifiche al Codice di Rete, da sottoporre a consultazione;
- il TNC include, tra le altre cose, un impegno della società TAP AG (Appendice 5 del TNC) ad aggiornare ed integrare il TNC una volta avviata l'attività commerciale, in particolare nelle parti che richiedono l'acquisizione di esperienza operativa;
- l'Appendice 5 prevede, al punto 1, che TAP AG debba includere nel TNC o un meccanismo di soluzione delle congestioni di breve termine, *oversubscription and buy-back* oppure in meccanismo di *day-ahead use-it-or-lose-it* (di seguito: FDA UIOLI), ai sensi degli articoli 2.2.2 or 2.2.3 dell'Allegato I al Regolamento CMP;
- TAP AG, con lettera 13 marzo 2023, in esito alla consultazione degli utenti, ha sottoposto alle Autorità una proposta di modifica del codice di rete che, come dettagliato in Allegato B, riguarda in sintesi:
 - a. *l'implementazione del meccanismo di firm day-ahead use-it-or-use-it (di seguito FDA UIOLI)* di cui al punto 1 dell'Appendice 5: un meccanismo che prevede la limitazione al diritto di rinomina per gli utenti che sottoutilizzano la capacità di cui dispongono. La capacità non nominata viene offerta sul mercato. Più in dettaglio il meccanismo prevede:
 - *soggetti interessati*: coloro che detengono più del 10% della capacità disponibile nell'anno termico precedente;
 - *monitoring period*: il periodo, pari a un anno, in cui viene verificata la condizione di "congestione contrattuale";
 - *congestione contrattuale*: definita come (alternativamente) una condizione in cui:
 - o le aste di capacità continua annuale in *forward flow* presentano un premio d'asta;

- almeno due aste di capacità trimestrale continua in *forward flow* presentano un premio d'asta;
- almeno tre aste di capacità mensile continua in *forward flow* presentano un premio d'asta;
- in nessun momento dell'anno termico vi sono prodotti di capacità annuale, trimestrale o mensile da offrire sul mercato;
- *restrizione della rinomina a salire o ascendere*: in caso sia identificata una situazione di congestione, la rinomina del soggetto interessato viene limitata a salire o scendere di una quantità che dipende dal valore iniziale della nomina; la capacità soggetta a tale restrizione può comunque essere nominata dal soggetto interessato come capacità interrompibile;
- *termine dell'applicazione del meccanismo di FDA UIOLI*: l'applicazione del meccanismo può essere interrotta da TAP AG se ritiene improbabile il riverificarsi della situazione di congestione nei tre anni gas successivi, in base alle analisi svolte nel *Transporter's annual monitoring report*;
- b. *aggiornamento della procedura di procurement dell'operational gas (fuel gas e gas non contabilizzato)*: la procedura, che prevedeva lo svolgimento di una gara pubblica per l'approvvigionamento di gas su base annuale, viene cambiata per l'approvvigionamento di gas per il periodo di un triennio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le disposizioni del Regolamento CMP prevedono che i gestori dei sistemi di trasporto rendano disponibile al mercato l'eventuale capacità non utilizzata dagli utenti primari con l'applicazione delle seguenti procedure di gestione delle congestioni:
 - a) sistema di "*oversubscription e buy back*" (di seguito: OS&BB);
 - b) rilascio di capacità;
 - c) meccanismo "*use-it-or-lose-it*" di lungo termine (di seguito: LT UIOLI);
 - d) meccanismo "*use-it-or-lose-it*" su base *day-ahead* (di seguito: FDA UIOLI);
- l'Autorità ha avviato l'implementazione delle disposizioni in materia di gestione delle congestioni contrattuali, di cui al Regolamento CMP, con i documenti per la consultazione 270/2013/R/gas e 60/2016/R/gas che hanno condotto rispettivamente all'approvazione delle deliberazioni 411/2013/R/gas e 64/2016/R/gas;
- in particolare, con la deliberazione 411/2013/R/gas, l'Autorità ha approvato, tra le altre cose, le disposizioni relative all'implementazione nella regolazione nazionale del meccanismo di LT UIOLI, prevedendone l'applicazione presso i punti della rete di trasporto nazionale interconnessi con l'estero di Passo Gries, Tarvisio e Gorizia;
- con la deliberazione 464/2016/R/gas, l'Autorità ha disposto l'introduzione del meccanismo del FDA UIOLI presso i punti della rete di trasporto nazionale interconnessi con l'estero di Gorizia e Tarvisio.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- a seguito del conflitto Russia-Ucraina iniziato lo scorso anno e delle relative conseguenze sui mercati energetici, è stato approvato il Regolamento 2022/2576 con lo scopo, tra l'altro, di ridurre le barriere allo scambio di gas attraverso le frontiere europee;
- il Regolamento 2022/2576 è entrato in vigore il 30 dicembre 2022 ed ha una durata temporanea di un anno. L'articolo 14 si applica a decorrere dal 31 marzo 2023;
- in particolare, il sopra richiamato articolo 14 prevede l'introduzione di un nuovo meccanismo temporaneo per la gestione della congestione di tipo *use-it-or-lose-it* su base mensile, ma concede alle autorità nazionali di regolamentazione la facoltà di decidere l'attuazione da parte delle imprese di trasporto di uno dei meccanismi alternativi elencati all'articolo 14 (7), compreso il FDA UIOLI;
- prima di attuare uno dei meccanismi di cui al punto precedente, l'impresa di trasporto deve analizzarne i potenziali effetti in ogni punto di interconnessione che gestisce, informando le autorità nazionali;
- con la lettera 13 marzo 2023, TAP AG, oltre alla proposta di aggiornamento del proprio codice di rete descritta nel precedente gruppo di *considerato*, ha trasmesso alle Autorità le analisi sopra richiamate circa gli effetti dell'applicazione dell'articolo 14 del Regolamento UE 2022/2576; tale analisi dimostra che la capacità contrattualizzata ai punti di interconnessione di TAP non è sottoutilizzata, quindi l'applicazione del meccanismo *use-it-or-lose-it* su base mensile non risulta necessaria.

RITENUTO CHE:

- le modifiche al *TAP Network Code* siano conformi ai principi contenuti nella normativa europea di riferimento (in particolare Regolamento CMP) e alla *Final Joint Opinion*;
- l'implementazione del meccanismo di FDA UIOLI possa essere ulteriormente migliorato in futuro al fine di identificare fenomeni di congestione contrattuale di più breve termine, ad esempio con verifiche su base mensile anziché annuale;
- sia, pertanto, opportuno approvare le modifiche al *TAP Network Code* sulla base delle motivazioni condivise con gli altri regolatori coinvolti di Albania (ERE) e Grecia (RAE) e riportate nell'*Allegato A* al presente provvedimento;
- alla luce di quanto sopra, e del fatto che il punto di Melendugno ha ormai raggiunto un adeguato livello di esperienza operativa, sia necessario estendere le disposizioni nazionali in materia di LT UIOLI e FDA UIOLI anche al punto di Melendugno;
- sia pertanto opportuno integrare la deliberazione 137/02 con la suddetta disposizione, unitamente all'aggiornamento dei riferimenti normativi europei non più in vigore;
- sia, infine, opportuno derogare dall'applicazione dall'Articolo 14, commi da 1 a 6, sulla base delle motivazioni sopra richiamate e condivise con gli altri regolatori

coinvolti di Albania (ERE) e Grecia (RAE) e riportate nell' Allegato A al presente provvedimento

DELIBERA

1. di approvare, congiuntamente ai regolatori di Albania (ERE) e Grecia (RAE), le modifiche al TAP Network Code riportate in Allegato B, sulla base delle motivazioni condivise riportate in Allegato A;
2. di approvare le seguenti modifiche alla deliberazione 137/02:
 - a. al comma 1.1, lettera f), le parole “21.5 del Regolamento 984/13” sono sostituite con “32.6 del Regolamento (UE) 2017/459”;
 - b. al comma 9ter.1, le parole “Regolamento della Commissione europea n. 984/2013, del 14 ottobre 2013” sono sostituite con le parole “Regolamento (UE) 2017/459, del 16 marzo 2017”;
 - c. al comma 10.2, le parole “Regolamento della Commissione europea n. 984/2013, del 14 ottobre 2013” sono sostituite con le parole “Regolamento (UE) 2017/459, del 16 marzo 2017”;
 - d. al comma 14ter.1 ed al comma 14quater.1, dopo la parola “Tarvisio” è inserita la parola “, Melendugno”;
3. di prevedere che Snam Rete Gas predisponga una proposta di aggiornamento del proprio codice finalizzata al recepimento delle modifiche di cui al punto 2 del presente provvedimento e la trasmetta tempestivamente all’Autorità;
4. di stabilire che la proposta di aggiornamento di cui al punto 3 non necessiti di una consultazione degli utenti da parte di Snam Rete Gas in quanto meramente attuativa delle modifiche previste dal presente provvedimento che estendono al nuovo punto di Melendugno quanto già previsto per gli altri punti di interconnessione di Passo Gries, Tarvisio e Gorizia;
5. di trasmettere il presente provvedimento alle società TAP AG, Snam Rete Gas S.p.A. e alle Autorità di Albania (ERE) e Grecia (RAE);
6. di pubblicare il presente provvedimento e gli Allegati sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

28 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Sergio Besseghini